

## PROPOSTE DI MODIFICA ALL'ATTO NORMATIVO DIOCESANO

Art. 4.

Paragrafo 5 (La Parrocchia)

Aggiungere dopo il testo già vigente:

L'Azione cattolica, radicata nella parrocchia, si spende per la comunione ecclesiale e si adopera affinché le Comunità cristiane siano tra loro legate da vincoli di solidarietà e di aiuto reciproco. Nell'ambito della riorganizzazione diocesana delle Collaborazioni Pastorali, voluta dal Vescovo, l'Ac si sente coinvolta pienamente e direttamente, impegnandosi affinché ogni comunità parrocchiale, collaborando con le altre, sia vivificata e possa essere segno della presenza del Signore tra le case degli uomini.

Art. 22 (L'associazione Parrocchiale)

comma 6

Sopprimere il testo attuale (*dove si costituiscono Unità pastorali, l'associazione parrocchiale fa riferimento alle stesse*) e sostituire con

Dove è costituita la Collaborazione Pastorale, le associazioni parrocchiali si impegnano a collaborare fra loro e valutano l'opportunità di realizzare insieme iniziative formative. I consigli parrocchiali delle associazioni di una Collaborazione Pastorale si incontrano insieme almeno una volta all'anno, per progettare le iniziative comuni. Le associazioni parrocchiali di una stessa Collaborazione Pastorale si impegnano per far sì che l'Ac possa nascere anche nelle parrocchie della Collaborazione dove non è presente. Nella fase di avvio delle nuove associazioni parrocchiali, è possibile, con il consenso della Presidenza diocesana, dar vita ad associazioni inter-parrocchiali. Ove all'interno di una Collaborazione pastorale vi siano associazioni numericamente fragili o incomplete, è possibile, sentita la Presidenza diocesana, che i consigli parrocchiali siano unificati, ferma la necessità della presenza di un Presidente parrocchiale per ogni associazione.

Art. 28 (Il Presidente parrocchiale)

Dopo il comma 1, aggiungere

Comma 1 bis: L'elezione del Presidente Parrocchiale avviene a scrutinio segreto. Risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta (50% più uno) dei voti espressi. Qualora nessun candidato raggiunga tale maggioranza, si fa luogo ad una nuova votazione.

Art. 31 (Elezione del coordinamento vicariale)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

Ciascun membro dell'assemblea esprime un voto per il coordinatore, e fino a due voti per i responsabili vicariali di ciascun settore e dell'Acr. Risultano eletti, per ciascun incarico, i candidati che abbiano ottenuto la maggioranza assoluta (50% più uno) dei voti espressi. Qualora, per uno o più incarichi, nessun candidato abbia raggiunto tale soglia, si fa luogo ad una nuova votazione. Le elezioni avvengono a scrutinio segreto.